

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Repertorio n.

Oggetto: Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per il supporto all'implementazione, alla gestione, al monitoraggio e alla sorveglianza del programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della Regione Umbria, cofinanziato da Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per gli anni 2014-2020.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____ in Perugia, nella sede della Giunta Regionale, avanti a me _____, Ufficiale Rogante della Regione Umbria, nominata con Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. _____ del _____, sono personalmente comparsi i Sigg.:

1. _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Perugia, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio _____ ed agisce in nome, per conto e nell'interesse della Regione Umbria - Giunta Regionale, Corso Vannucci, 96 - Perugia - c.f.: 80000130544, di seguito denominata "Regione";
2. _____ nato a _____ il quale interviene al presente atto nella sua qualità di _____ della società _____,

con sede in _____ Codice fiscale e Partita IVA, di seguito denominata “Impresa”.

Detti componenti, della cui identità, qualifiche e capacità di agire io, Ufficiale Rogante, personalmente sono certo,

DICHIARANO E PREMETTONO:

– che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, è stato stabilito, fra quant’altro:

- _____
- _____
- _____ ;

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come ogni altro documento in tal senso richiamato.

Art. 2 - Oggetto

La Regione Umbria - Giunta Regionale, come sopra rappresentata, affida alla società _____, con sede in _____, che nella persona del legale rappresentante intervenuto, accetta, il servizio di assistenza tecnica per il supporto all’implementazione, alla gestione, al monitoraggio e alla sorveglianza del programma operativo nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” della Regione Umbria, cofinanziato da Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per gli anni 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 929 il 12 febbraio 2015, oggetto di presa d’atto da parte

della Regione Umbria con Delibera della Giunta regionale n. 184 del 23 febbraio 2015.

In particolare, con l'espressione "Servizi di assistenza tecnica" si intende fare riferimento all'insieme di attività indicate all'art. 2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito Capitolato) ed in particolare: attività di gestione, attuazione, sorveglianza, controllo (compresa la chiusura del POR FESR 2007 – 2013), nonché le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei programmi operativi 2014-2020, con particolare riferimento alla gestione del Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR).

L'assistenza dovrà essere fornita anche per le procedure di chiusura dell'attuale fase di programmazione del Programma Operativo FESR (2007-2013) e, ove la Regione eserciti la facoltà di cui all'art. 4, comma 4, per l'avvio dell'eventuale fase di programmazione successiva al 2020.

Il contenuto del servizio richiesto si configura quale supporto nel sostenere l'esecuzione del programma operativo nelle sue principali fasi di preparazione, implementazione, gestione, sorveglianza e controllo. Tali attività sono rivolte all'Autorità di Gestione (AdG), ai Responsabili di Azione, all'Autorità di Certificazione, agli Organismi intermedi e alle Autorità Urbane e ai responsabili delle Aree interne. Il servizio oggetto del presente contratto si configura quale supporto in grado di fornire all'Autorità di Gestione, ai Responsabili di Azione, all'Autorità di Certificazione, agli Organismi intermedi, alle Autorità

Urbane e ai responsabili delle Aree interne competenze specialistiche in ambito strategico, attuativo e gestionale al fine di garantire una realizzazione efficace del Programma, anche tramite soluzioni innovative, rispondente alle esigenze del territorio, garantendo la corretta gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 3 - Svolgimento del servizio

L'Impresa si obbliga ad attenersi, nello svolgimento del servizio, a quanto previsto nel Capitolato, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel presente contratto.

Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, che l'Impresa conferma di conoscere e di accettare, ove ed in quanto non risultino modificati a favore della Regione da quelli contenuti nel presente contratto e nell'offerta tecnica presentata dall'Impresa in sede di gara.

La Regione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dall'Impresa.

La Regione si riserva, altresì, la facoltà, in ogni momento di esecuzione del servizio, di verificare il rispetto dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara da parte dell'Impresa; in caso di antinomia tra i requisiti dichiarati e quelli posseduti, la Regione potrà esigere la risoluzione del contratto,

salva l'applicazione delle penali previste nonché l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patiti.

Art. 4 - Importo del contratto

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto, per la durata di 48 mesi decorrente dalla data di stipula del presente contratto, è fissato € (diconsi euro), IVA esclusa, giusta offerta economica presentata in sede di gara (All.).

Il corrispettivo deve ritenersi comprensivo di tutto quanto necessario per fornire la prestazione richiesta compiuta in ogni sua parte, ivi incluse spese per viaggi e missioni, segreteria, spese per acquisizione dati, spese generali ed amministrative, di strumentazione e di tutto quant'altro si renda necessario per l'espletamento del servizio compiuto in ogni sua parte.

L'Impresa si assume il rischio imprenditoriale della diseconomia dell'affare e non potrà, pertanto, avanzare alcuna ulteriore pretesa di compenso rispetto a quella inizialmente concordata.

La Regione, sussistendone i requisiti, si riserva la facoltà, da esercitare nei 3 anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, di ricorrere, per ulteriori 48 (quarantotto) mesi, per la ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto di base di seguito indicato, alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 per un importo per un importo par ad € (euro), con le modalità di cui al successivo art. 5.

Art. 5 - Durata del contratto

La durata del presente contratto è pari a 48 (quarantotto) mesi

decorrenti dalla data dell'odierna stipula.

La Regione, sussistendone i requisiti, si riserva la facoltà, da esercitare entro 3 anni dalla stipula del presente contratto, di affidare all'Impresa, per ulteriori 48 mesi, la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, per un importo pari ad € IVA esclusa.

Art. 6 - Modalità di esecuzione del servizio

La natura del servizio richiesto presuppone una stretta connessione tra l'Impresa e la Regione.

In particolare, l'impresa dovrà assicurare la necessaria assistenza alle strutture regionali coinvolte nell'attuazione del POR (Autorità di Gestione, Responsabili di Azione, Autorità di Certificazione) e con gli Organismi intermedi, le Autorità Urbane e i Responsabili delle Aree interne da parte dell'intero Gruppo di Lavoro, mediante una presenza costante presso la Regione attraverso:

- incontri organizzati periodicamente con l'Amministrazione per assicurare il coordinamento degli interventi attuati, nonché la pianificazione delle attività in divenire;
- tavoli tecnici e/o di coordinamento nazionali ed europei promossi da Regione Umbria.
- garantire la presenza per 220 giornate/anno presso gli uffici regionali, di almeno una unità durante tutta la durata contrattuale secondo le esigenze della stazione appaltante e

concordate all'inizio di ciascun anno solare.

L'Impresa si impegna inoltre a:

- realizzare i servizi oggetto del presente contratto secondo le modalità e le tempistiche indicate in sede di offerta;
- presentare nei tempi previsti il Piano operativo di dettaglio delle attività, come disciplinato all'art. 6 del Capitolato in conformità e coerenza con quanto indicato nell'offerta tecnica, per la verifica e validazione dello stesso da parte dell'Amministrazione;
- predisporre la documentazione ritenuta di volta in volta necessaria per la realizzazione efficace dell'attività;
- prendere parte alle riunioni del Comitato di Sorveglianza, previa indicazione del proprio referente;
- partecipare ad incontri, riunioni, tavoli tecnici e gruppi di lavoro con Autorità di Gestione, Responsabili di Azione, Autorità di Certificazione, Organismi intermedi e Autorità Urbane, i Responsabili delle Aree interne e i Beneficiari degli interventi finanziati;
- svolgere attività di informazione e trasferimento di competenze.

Art. 7 - Piano di dettaglio annuale

Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate entro i termini e con le modalità che verranno concordate con la Regione e riportati in un Piano di dettaglio annuale.

A tale proposito l'Impresa, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e successivamente all'inizio di ogni

annualità solare, deve predisporre un piano di dettaglio oggetto di validazione da parte della Regione. Tale piano costituisce uno sviluppo e un approfondimento dell'articolazione dell'offerta tecnica di cui al presente contratto.

Il piano di dettaglio, validato dalla competente struttura regionale, costituisce vincolo contrattuale. E' tuttavia prevista la possibilità, in relazione a particolari esigenze della Regione e previa approvazione della stessa, di modificare ed aggiornare il Piano di dettaglio annuale.

Entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di modifica l'Impresa deve far pervenire alla Regione la proposta di modifica del piano di dettaglio; la stazione appaltante, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta, accetta le modifiche o invia motivato diniego.

Proposte di modifica motivate possono provenire anche da parte dell'Impresa. La stazione appaltante, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta, accetta le modifiche o invia motivato diniego.

Art. 8 - Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s. m. e i. (di seguito indicato come Codice), e dagli art. 272 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito indicato come Regolamento), Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Programmazione Comunitaria, dott. Claudio Tiriduzzi.

Il Responsabile del procedimento svolge le funzioni e i compiti di cui all'art. 273 del Regolamento.

Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto

La Regione nominerà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 3, del Codice e dell'art. 300, comma 2, lettera a), del Regolamento, un Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione svolge tutti i compiti previsti dal Codice e dal Regolamento e quelle che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti allo stesso assegnati.

Art. 10 - Verifica di conformità

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 314, comma 1, del Regolamento.

Il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività di verifica previste, dal Codice e dal Regolamento e quelle che si rendono opportune per il completo assolvimento dell'incarico allo stesso assegnato.

Art. 11 - Gruppo di lavoro

L'impresa conferma l'articolazione e organizzazione del gruppo di lavoro nel suo complesso e nei singoli componenti, relativi profili professionali, funzioni ed attività, come indicati nella documentazione prodotta in procedura di gara.

Una stessa persona non può cumulare più di un profilo professionale, né può cumulare due figure dello stesso profilo, tra quelli indicati nella documentazione prodotta in sede di gara.

L'Impresa - direttamente o per il tramite di ciascun componente del

gruppo di lavoro - si impegna a non assumere, nel periodo di vigenza del contratto, incarichi in conflitto di interesse con l'attività oggetto del presente servizio, nonché a non presentare progetti, né ad assumere incarichi in progetti, opere e/o attività finanziabili con le risorse del Programma. E' facoltà della Regione, qualora la suddetta condizione si verifichi, di risolvere il contratto dandone comunicazione scritta all'Impresa. Resta salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno causato alla Regione.

Il gruppo di lavoro indicato dall'Impresa non potrà essere modificato, né nel numero complessivo dei componenti, né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso della Regione. Qualora l'Impresa, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretta a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica, motivata richiesta alla Regione, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati. Si precisa al riguardo che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.

La pendenza dell'autorizzazione da parte della Regione non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non potrà costituire motivo per la sospensione o dilazione della prestazione del servizio, salvo espressa autorizzazione della Regione.

Art. 12 - Modalità di pagamento e penali

Il compenso verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- 15% del corrispettivo dopo la stipula del contratto e a seguito della predisposizione e approvazione del piano di dettaglio, di cui al precedente art. 7 riferito alla prima annualità. Tale pagamento è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria di pari importo a prima richiesta rilasciata da un'impresa bancaria o assicuratrice. Detta fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui al comma 2° dell'articolo 1957 del codice civile nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione. La polizza fideiussoria verrà svincolata successivamente alla liquidazione delle rate di seguito disciplinate e, comunque, previa verifica dell'attività svolta per un ammontare pari all'acconto erogato;
- 80% del corrispettivo complessivo ripartito in rate semestrali con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, dietro presentazione di relazioni semestrali di attuazione del Piano di dettaglio annuale di assistenza tecnica di riferimento;
- 5% entro il termine ultimo consentito dalle disposizioni comunitarie per il pagamento dei servizi e dietro presentazione di una relazione finale in cui l'Impresa dia

conto, tra l'altro, del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate/uomo effettivamente svolte.

Le relazioni sull'attività svolta, come sopra previsto, alla cui presentazione sono subordinati i pagamenti sono redatte sulla base di quanto previsto dal Piano di dettaglio annuale di assistenza tecnica riferito a ciascuna annualità di erogazione del servizio, sottoscritte dal legale rappresentante e previa approvazione da parte del Servizio programmazione comunitaria.

Dette relazioni dovranno contenere:

- una descrizione delle attività realizzate, dei servizi forniti, dei documenti prodotti con l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato;
- una tabella contenente l'indicazione delle giornate/uomo impiegate, partitamente per ciascuna categoria di componenti (capoprogetto, esperti senior ed esperti junior) e l'avanzamento delle prestazioni eseguite.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura intestata a Regione Umbria – Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria, Servizio Programmazione comunitaria, Via M. Angeloni, 61 06124 Perugia e sono effettuati dalla Tesoreria regionale, mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 13/08/2010, n. 136, presso.....

L'Impresa delega il Sig.: _____, nato a _____, il _____, _____, _____, _____
Cod. fisc. _____

ad operare sul conto medesimo.

L'Impresa si obbliga a comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il seguente numero di CIG/CUP..... , e saranno registrati sul suddetto conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 3 della Legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della citata legge.

Il mancato rispetto dei tempi contrattuali per la realizzazione delle singole attività, definiti di concerto con la Regione all'inizio di ogni annualità di intervento, non giustificato da cause di forza maggiore, comporta il pagamento di una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per ogni prodotto/servizio non fornito nei tempi e nei termini richiesti, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

E' facoltà della Regione qualora i ritardi si prolunghino oltre il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, o in caso di insoddisfacente adempimento nelle singole fasi dei lavori richiesti, risolvere il contratto dandone comunicazione scritta all'Impresa. Resta salvo in ogni caso il diritto all'incameramento della cauzione definitiva ed al risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

Le somme dovute a titolo di penale dall'Impresa sono trattenute dalla Regione sugli importi dovuti.

La richiesta e/o il pagamento delle penali previste dal presente contratto non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento

dell'obbligazione il cui inadempimento ha dato luogo all'applicazione della penale.

Art. 13 - Obblighi dell'Impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

I contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sono trasmessi alla Regione ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9 della legge 136/2010 e s. m. e i.;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 - Adeguamento dei prezzi

Il corrispettivo del presente servizio è sottoposto a revisione annuale, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, a richiesta dell'Impresa, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006, previa attività istruttoria del Dirigente responsabile dell'acquisizione del

servizio, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pubblicato dall'ISTAT.

Art. 15 - Divieto di cessione e subappalto

La facoltà di subappalto è consentita nel limite del 30% dell'importo contrattuale e con le modalità previste dall'art. 118 del Codice dei contratti.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 16 - Cessione dei crediti

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è disciplinata dal Codice e dal Regolamento.

Art. 17 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

L'impresa non può introdurre nessuna variazione o modifica al contratto stipulato. Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate dal Codice dei Contratti e dagli artt. 310 e 311 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 18 - Cauzione definitiva

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali l'Impresa, giusta quanto stabilito all'articolo del disciplinare di gara, ha costituito una cauzione definitiva di € (Euro00), in c.t., pari al del corrispettivo netto contrattuale mediante

(All. " ").

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art.

113 del D.Lgs. n. 163/2006.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo verifica dell'avvenuto espletamento del servizio previsto dal presente contratto.

Art. 19 - Responsabilità e obblighi dell'Impresa

L'Impresa si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di collaborazione, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente le prestazioni oggetto del presente contratto, anche per quella parte di attività prestata direttamente all'interno dei locali della Regione.

L'Impresa si impegna a mantenere indenne la Regione in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento del servizio o dai suoi risultati.

L'Impresa si impegna a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, nonchè a sostenere tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi relativi al personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'esecuzione del servizio e dichiara espressamente di assumersi ogni responsabilità inerente i danni cagionati dal personale di cui sopra a persone o

cose a seguito dell'espletamento delle prestazioni contrattuali manlevando la Regione da qualsiasi tipo di responsabilità.

L'Impresa è tenuta, altresì, ad applicare a tutto il personale impegnato condizioni normative e contrattuali non inferiori a quelle previste per la medesima categoria di appartenenza e nelle stesse località in cui viene erogata la prestazione lavorativa.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento documenti ed informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione del servizio quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, gli estremi del CCNL applicato ai dipendenti o l'attestazione dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra la Regione si riserva la facoltà di operare a titolo di penale una ritenuta del 25% del corrispettivo relativo alle prestazioni effettuate nel periodo in cui l'inadempienza è stata accertata.

In caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo la Regione ha la facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione, inviata per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, della volontà di avvalersi di detta clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni patiti.

Art. 20 - Riservatezza

L'Impresa si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a

conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'Impresa si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali ed, in particolare, quelli contenuti nel D.Lgs. 30.06.2003, n.196.

L'Impresa si obbliga, pertanto, a trattare i dati di cui dispone o viene a conoscenza in ragione del presente contratto nel rispetto delle norme di cui al summenzionato D.Lgs. n. 196/2003, e ne è responsabile. L'Impresa dichiara, altresì, di essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei dati contenute nel già menzionato D.Lgs. n. 196/2003.

L'impresa in riferimento a tutti i dati a cui ha accesso e/o dei quali effettua il trattamento per conto della Regione ed in virtù del presente contratto designa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e della D.G.R. n. 2271 del 27/12/2007, quale "responsabile del trattamento dati" il/la sig./a _____ .

La Regione al responsabile suddetto darà per iscritto specificazione analitica dei compiti affidati.

Art. 21 - Proprietà dei prodotti

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva della Regione restando pertanto assolutamente precluso all'Impresa ogni uso o divulgazione anche parziale dei prodotti realizzati.

Art. 22 - Risoluzione del contratto

La Regione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti nei precedenti articoli, al verificarsi di inadempimenti o di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicarsi con raccomandata A.R.. La Regione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio del servizio a spese dell'Impresa, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Regione;
- b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto, da parte dell'Impresa;
- c) cessazione o fallimento dell'Impresa;
- d) assunzione diretta o tramite i componenti del gruppo di lavoro di incarichi in progetti, opere e/o attività finanziabili con le risorse del programma oggetto del presente appalto;
- e) perdita dei requisiti generali e speciali richiesti all'Impresa.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Regione ha il diritto di incamerare la cauzione, a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Impresa possa dar luogo.

Art. 23 - Recesso unilaterale

È facoltà della Regione recedere, ex art. 1671 Codice Civile,

unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Impresa un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno.

Art. 24 - Controversie e Foro competente

Le eventuali controversie tra La Regione e l'Impresa che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, foro di Perugia con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 25 - Trattamento dati personali

I dati personali conferiti dall'Impresa sono raccolti e trattati ai soli fini della stipula e gestione del contratto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 26 - Clausola finale

Qualsivoglia modifica al presente contratto richiede la forma scritta. Eventuali omissioni o ritardi nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Regione non costituiscono in nessun caso rinuncia implicita ai diritti spettanti alla stessa che la medesima si riserva di esercitare nei limiti della prescrizione legale.

Art. 27 - Documenti che fanno parte del contratto

Fa parte integrale e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente unita al medesimo ma depositata, sottoscritta dall'Impresa, agli atti dell'Ufficiale Rogante, l'offerta tecnica.

Art. 28 - Norma di rinvio e riferimenti normativi

Per quanto non sia specificatamente contenuto nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel CAPITOLATO e nel presente contratto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative ed in particolare a tutte le disposizioni, provvedimenti ed atti espressamente elencati all'art. del capitolato speciale d'appalto e che qui si intendono integralmente richiamati.

Art. 29 - Iva e registrazione fiscale del contratto

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione, sono a carico dell'Impresa. Le parti dichiarano espressamente che al servizio oggetto del presente contratto, si applicano le norme previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto e, pertanto, richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

E richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, da me letto alle parti, le quali concordemente mi dispensano dalla lettura degli allegati e, su mia domanda, dichiarano di approvarlo incondizionatamente e senza riserve di sorta e con me lo sottoscrivono in modalità elettronica con firma digitale, di cui attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82, unitamente agli allegati.

In particolare attesto, altresì, che gli allegati tutti al presente contratto sono redatti in originale su supporto cartaceo e qui allegati, ai sensi dell'art. 57 bis della L. 16/02/1913, n. 89, in copia informatica, che io certifico conformi agli originali ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 82/2005.

L'atto, in formato elettronico, è stato redatto a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte da me, in un unico originale, depositato agli atti dell'Ufficiale Rogante della Regione e consta di n. facciate intere oltre la presente per n. righe di carta uso bollo, debitamente regolarizzato con modalità telematica, a norma del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.